

☛ **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2001, n. 1052.**

Comune di Civita Castellana: variante al P.R.G. relativa alla riorganizzazione del comprensorio «D». Reiezione.

Pag. 29

☛ **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2001, n. 1059.**

Legge regionale n. 25/1996. Modifica dell'organizzazione interna del Dipartimento 1 «Affari Strategici Istituzionali e della Presidenza» Pag. 35

☛ **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2001, n. 1101.**

Atto di indirizzo per i sindaci dei Comuni di Castel Gandolfo e di Albano relativamente al programma di monitoraggio delle acque del Lago di Albano per individuare la presenza di alghe tossiche Pag. 41

☛ **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2001, n. 1135.**

Sottoprogramma rivolto alle Regione e alle Province autonome del Programma «Tetti fotovoltaici», di cui al decreto del Ministero Ambiente 16 marzo 2001. Bando per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici Pag. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2001, n. 376.

Variatione dell'area d'intervento della sede operativa dell'Associazione Internazionale Vita Alternativa (A.I.V.A.), sita in Nettuno (Rm), località Sandalo di Levante, Via Lago di Como n. 22, di cui al decreto autorizzativo n. 725/95.

Pag. 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2001, n. 381.

Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Sig. Gobbi Sergio, nomina guardia zoofila Pag. 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2001, n. 382.

Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Sig. Santori Stefano, nomina guardia zoofila Pag. 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2001, n. 383.

Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Sig. Igli Sandra, nomina guardia zoofila Pag. 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2001, n. 384.

Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Sig. Di Placidi Giovanni, nomina guardia zoofila Pag. 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2001, n. 385.

Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Sig. Fronduto Mario, nomina guardia zoofila Pag. 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2001, n. 386.

Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Sig. Burla Rinaldo, nomina guardia zoofila Pag. 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2001, n. 387.

Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Sig. Carletti Maurizio, nomina guardia zoofila Pag. 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2001, n. 388.

Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Sig. Conti Angelo, nomina guardia zoofila Pag. 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2001, n. 389.

Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Sig. Montesi Costantino, nomina guardia zoofila Pag. 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2001, n. 390.

Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Sig. Martinelli Alberto, nomina guardia zoofila Pag. 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2001, n. 391.

Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Sig. Marchesi Paliani Stefano, nomina guardia zoofila Pag. 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2001, n. 392.

Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Sig. Trapani Edgardo, nomina guardia zoofila Pag. 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2001, n. 393.

Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Sig. Montesi Fabio, nomina guardia zoofila Pag. 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2001, n. 394.

Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34. Sig. Perfile Silvano, nomina guardia zoofila Pag. 68

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 LUG. 2001

=====

ADDI' 25 LUG. 2001

NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: SARACENI

DELIBERAZIONE N° 1135

OGGETTO:

Sottoprogramma rivolto alle Regioni e alle Province autonome del Programma "Tetti fotovoltaici", di cui al Decreto del Ministero Ambiente 16 marzo 2001. Bando per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici.



Oggetto: Sottoprogramma rivolto alle Regioni e alle Province autonome del Programma "Tetti fotovoltaici", di cui al Decreto del Ministero Ambiente 16 marzo 2001. Bando per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore all'Ambiente;

VISTO il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2^a Serie speciale - n. 19, dell'8/3/2001;


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 589 del 26 aprile 2001;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 292/2001/SIAR del 28 maggio 2001 del Ministero dell'Ambiente (All. "A");

VISTA la nota n. 1582/2001/SIAR del 29/05/2001 del Ministero Ambiente (All. "B");

PREMESSO che:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 589 del 26 aprile 2001, la Regione Lazio ha aderito al sottoprogramma rivolto alle Regioni e alle Province autonome del Programma denominato "Tetti fotovoltaici", di cui al Decreto del Ministero Ambiente 16 marzo 2001;
- con il Decreto Direttoriale n. 292/2001/SIAR del 28 maggio 2001 del Ministero dell'Ambiente, la Regione Lazio è stata ammessa al cofinanziamento, nell'ambito del Programma "Tetti fotovoltaici", con l'assegnazione di risorse pari a £. 3.621.380.248;
- con la nota n. 1582/2001/SIAR del 29/05/2001 il Ministero dell'Ambiente ha comunicato che la Regione Lazio è stata ammessa ad un cofinanziamento di £. 3.621.380.248;
- con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 425 del 19 luglio 2001, sono stati istituiti i capitoli di entrata e di spesa per la parte di provenienza statale del cofinanziamento con importo pari a £.3.621.380.248 ed è stato istituito il capitolo di spesa per il cofinanziamento regionale, ex art. 47 della L. R. 7/1999, con importo pari a £. 1.552.020.000;



CONSIDERATO che, in virtù di quanto stabilito all'articolo 9 del citato Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 2001, una quota non inferiore al 3% dell'ammontare complessivo del contributo pubblico in conto capitale, a valere sul finanziamento statale alla Regione Lazio, deve essere riservata al monitoraggio degli impianti;

VALUTATO di riservare per il monitoraggio degli impianti una quota, calcolata sulla scorta del 3% del cofinanziamento statale di £. 3.621.380.248 , pari a £. 108.641.400;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto stabilito all'articolo 9 del citato Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 2001, la Regione Lazio deve predisporre, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione di accoglimento della propria richiesta e relativa assegnazione dei fondi, apposito bando, pena la decadenza dal diritto alla quota assegnata del finanziamento statale;

PRESO ATTO che:

- possono partecipare al bando regionale, per avvalersi di un contributo pubblico in conto capitale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, tutti i soggetti pubblici e privati comprese, pertanto, le imprese, giusto quanto stabilito all'articolo 4 del Decreto del Ministero Ambiente 16 marzo 2001;
- la base della politica comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese è contenuta nell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, che stabilisce che gli aiuti di Stato sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato comune e nell'articolo 88 che conferisce alla Commissione il compito di controllare gli aiuti di Stato e dispone, inoltre, che gli Stati membri debbano informare preventivamente la Commissione di ogni progetto volto ad istituire aiuti ("obbligo di notifica");
- il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, stabilisce che gli aiuti che soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 2 del medesimo Regolamento, cioè siano aiuti "*de minimis*", non corrispondano a tutti i criteri per l'applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che non siano pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 dello stesso trattato;
- gli aiuti da concedere, di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministero Ambiente 16 marzo 2001, rientrano negli aiuti di importanza minore – aiuti "*de minimis*" , per cui agli stessi si applica quanto previsto nel succitato Regolamento (CE) n. 69/2001;



- RITENUTO di dover formalizzare un apposito bando con una disponibilità di risorse totali (statali e regionali) pari a £. 5.064.758.848 e di riservare una quota di £. 108.641.400 per il monitoraggio degli impianti, che verrà effettuato, giusto quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 589 del 26 aprile 2001 succitata, dall'ENEA;
- CONSIDERATO che i capitoli n. 25225 e n. 25226, del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001, presentano la relativa disponibilità;
- VISTO il documento predisposto relativo al bando (All. "1");
- VISTA la Legge 15 maggio 1997, n.127;


DELIBERA

- di approvare il bando di cui all'allegato "1", che è parte integrante della presente deliberazione, relativo al sottoprogramma rivolto alle Regioni e Province autonome del Programma "Tetti fotovoltaici";
- di dare atto che delle risorse complessive a disposizione della Regione Lazio ammontanti a £. 5.173.400.248, disponibili nei capitoli n. 25225 e n. 25226 del bilancio di previsione del corrente esercizio, una quota pari a £. 5.064.758.848 è destinata al finanziamento delle iniziative ed una quota pari a £. 108.641.400 è riservata al monitoraggio degli impianti;
- dare mandato al Dipartimento Ambiente e Protezione Civile di stipulare un apposito contratto, per il monitoraggio degli impianti, con l'ENEA, a cui è affidato l'incarico del monitoraggio stesso, giusto quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 589 del 26 aprile 2001;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente per le finalità di cui dell'articolo 9 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 2001;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet (www.regione.lazio.it) della Regione Lazio.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità ai sensi dell'articolo 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n.127.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



27 LUG. 2001




ALLEGATO "1"

ALLEG. alla DELIB. N. 1135
DEL 25 LUG. 2001

**Il presente allegato consta
di n. 20 pagine.**

L'Assessore
(Marco Verzaschi)



Premessa

Per raggiungere le finalità dello sviluppo e della diffusione delle fonti rinnovabili che permettono, il contenimento dei fenomeni di inquinamento ambientale nel territorio regionale con particolare riferimento agli obiettivi stabiliti dal protocollo di Kyoto a livello globale e dai provvedimenti dell'Unione Europea, la realizzazione di politiche di sviluppo socio-economico delle aree interessate dagli interventi, con particolare riflesso sui livelli occupazionali, la crescita e la competitività dell'industria del settore, con ampie possibilità in termini di indotto e di valorizzazione delle risorse locali, la Regione Lazio ha inteso aderire al sottoprogramma rivolto alle Regioni e Province autonome del Programma "Tetti fotovoltaici".

La diffusione delle fonti rinnovabili e della tecnologia fotovoltaica in particolare, attraverso lo svolgimento del Programma "Tetti fotovoltaici", si basa anche su alcuni provvedimenti normativi, quali:

- la legge n. 133/99 la quale prevede all'articolo 10, comma 7, primo periodo, che l'esercizio di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e che l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica;
- la Deliberazione n. 224/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che concerne la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW situati sul territorio nazionale.

Art. 1

(Finalità e disponibilità finanziarie)

- 1.1 Il presente bando, disciplina le procedure per la richiesta di concessione e per l'erogazione del contributo pubblico, nella misura massima del 75% del costo d'investimento ammesso - non inclusivo dell'IVA - per la realizzazione di

interventi d'installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione a bassa tensione.

- 1.2 Il contributo pubblico è a valere sulle risorse economiche complessive pari a lire 5.064.758.848 (statali e regionali), al netto della quota riservata al monitoraggio pari a lire 108.641.400, in armonia a quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n° 589 del 26 aprile 2001.
- 1.3 Le risorse economiche pari a lire 5.064.758.848 sono, relativamente ai soggetti di cui al successivo articolo 3, così ripartite:
- 1) 3.000.000.000 di lire per le domande presentate dai soggetti pubblici;
 - 2) 2.064.758.848 di lire per le domande presentate dai soggetti privati.

Art. 2
(Requisiti oggettivi)

- 2.1 Possono essere ammessi al contributo pubblico esclusivamente gli interventi d'installazione di impianti fotovoltaici, di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW collegati alla rete elettrica di distribuzione a bassa tensione, i cui moduli fotovoltaici costituiscano parte degli elementi costruttivi fissi di complessi edilizi o siano saldamente installati su complessi edilizi, ivi inclusi gli elementi di arredo urbano e le pertinenze. Sono ammissibili esclusivamente gli interventi la cui realizzazione risulti avviata successivamente alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
- 2.2 La connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica di distribuzione, attraverso la rete di utente in bassa tensione, cioè la rete elettrica del complesso edilizio o dell'elemento di arredo urbano a cui si riferisce l'intervento, costituisce un ulteriore requisito obbligatorio ai fini dell'ammissione al contributo. E' altresì obbligatorio, nel caso di soggetti privati, che la titolarità del contratto di fornitura di energia elettrica, che identifica in maniera univoca la rete di utente, sia in capo al soggetto richiedente.
- 2.3 Gli impianti fotovoltaici dovranno essere conformi alla specifica tecnica di fornitura predisposta dall'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (di seguito indicato come ENEA), di cui all'allegato A, relativa agli aspetti impiantistici e alle prestazioni di funzionamento attese.
- 2.4 Fermo restando quanto previsto dalla citata specifica tecnica, i moduli fotovoltaici e le relative prestazioni devono essere garantiti dal produttore per almeno 20 anni e, in particolare, il decadimento delle loro prestazioni (potenza nominale) deve risultare non superiore al 10% nell'arco del medesimo periodo di 20 anni. L'intero impianto e le relative prestazioni di funzionamento devono essere garantite per almeno due anni dalla data di collegamento alla rete dell'impianto stesso.
- 2.5 Possono essere collegati alla rete di utente anche più impianti fotovoltaici distinti e separati, purché la somma delle potenze nominali di detti impianti sia non superiore a 20 kW.



Ou



Art. 3
(Requisiti soggettivi)


- 3.1 Possono presentare domanda di contributo tutti i soggetti pubblici e privati, i quali risultino proprietari o esercitino un diritto reale di godimento sul complesso edilizio cui si riferisce l'intervento, di durata non inferiore a dodici anni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
- 3.2 Per quanto riguarda le domande presentate dal sistema imprenditoriale (PMI e Grandi Imprese), si informa che l'eventuale contributo è concesso a titolo "de minimis" (Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001). Pertanto, al momento della domanda da parte del soggetto richiedente dovranno essere rilasciate esaurienti informazioni su eventuali altri aiuti "de minimis" ricevuti nei tre anni precedenti la domanda stessa.
- Il cumulo rispetto al massimale consentito, dalla vigente normativa comunitaria in materia di regime "de minimis", per ciascuna impresa, verrà verificato al momento della concessione del contributo.

Art. 4
(Raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio)

- 4.1 Al fine di consentire l'attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell'iniziativa, il soggetto richiedente dovrà dichiarare di consentire il libero accesso all'impianto al personale della Regione Lazio o da essa delegato.
- 4.2 Sempre allo stesso fine, il soggetto richiedente dovrà impegnarsi a inviare alla Regione Lazio a mezzo raccomandata AR entro il 30 aprile di ciascun anno, e per un periodo non inferiore a dodici anni, il modulo (allegato D), compilato con i dati di funzionamento dell'impianto, allegando la copia dell'ultima bolletta di congruaggio emessa dal distributore di energia elettrica.

Art. 5
(Procedure)

- 5.1 Nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1 del presente bando e fino a esaurimento delle disponibilità stesse, valgono le procedure di cui ai seguenti commi.
- 5.2 Le domande, debitamente sottoscritte nei modi stabiliti dalle leggi vigenti e redatte sulla base del modello allegato (Allegato B), dovranno essere inviate, unitamente alla documentazione richiesta, al seguente indirizzo:
Regione Lazio
- Assessorato all'Ambiente
 - Dipartimento Ambiente e Protezione Civile



cu




- Area Energia e Rifiuti

via C. Colombo n. 212
00147 Roma.

Le domande presentate dai soggetti privati dovranno essere in bollo, così come previsto dalla vigente disciplina dell'imposta di bollo.

Le domande dovranno essere trasmesse entro e non oltre 90 giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed inviate, esclusivamente a mezzo plico raccomandato, all'indirizzo sopra indicato. Per la data di presentazione farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

- 5.3 Le domande dovranno, tra l'altro, indicare la percentuale del contributo pubblico richiesto, espresso in cifre con due decimali e in lettere (in caso di discordanza tra il valore in cifre e quello in lettere, sarà valida l'indicazione minore). Qualora venga richiesto un contributo maggiore del 75%, di cui al punto 1 dell'articolo 1, per la domanda sarà assunto comunque il valore massimo ammesso dal presente bando.
- 5.4 Nel caso in cui lo stesso soggetto richiedente intenda ottenere la concessione del contributo relativamente a più interventi distinti, è ammessa la domanda unica esclusivamente qualora gli interventi medesimi facciano tutti riferimento a uno stesso contratto di fornitura di energia elettrica, fermo restando che la somma delle potenze nominali di detti impianti sia non superiore a 20 kW.
- 5.5 E' fatto espresso divieto al soggetto richiedente di alienare e/o dismettere l'impianto fotovoltaico, per un periodo non inferiore a 12 (dodici) anni dal collegamento alla rete di distribuzione.
- 5.6 Alla domanda dovrà essere allegata, pena la non ammissione a istruttoria, la seguente documentazione:
- scheda tecnica, conforme al modello di cui all'allegato C al presente bando, relativa all'installazione dell'impianto proposto (una per ogni impianto, se del caso);
 - progetto definitivo, redatto in conformità a quanto indicato dall'art. 16 comma 4, della L. 109/1994 e dall'art. 25 del D.P.R. 554/1999 (inclusivo, pertanto, del computo metrico estimativo e del quadro economico), che evidenzia i criteri di progettazione adottati con particolare riferimento alla citata specifica tecnica (allegato A);
 - copia della richiesta di tutte le autorizzazioni/concessioni edilizie corredata, nel caso di aree soggette a vincoli ambientali o paesaggistici, della copia dell'istanza presentata alla competente autorità per il rilascio del nulla osta ai sensi dei titoli I e II del testo unico del D. Lgs. 490/1999;
 - autorizzazione, sottoscritta nelle forme di legge, dal proprietario del complesso edilizio a eseguire l'intervento, qualora diverso del soggetto



Lu

- richiedente;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la natura, la decorrenza e la durata del diritto reale di godimento (nel caso il soggetto richiedente sia titolare del solo diritto di godimento);
 - autocertificazione relativa alla iscrizione alla Camera di Commercio (solo per le imprese);
 - dichiarazione, sottoscritta nelle forme di legge, nella quale il richiedente attesti di non aver beneficiato, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda, di altre agevolazioni a titolo di aiuti "de minimis", o di averne beneficiato per un importo di lire, pari a EURO, e di impegnarsi a rispettare, per un periodo di tre anni dalla data di ottenimento della prima agevolazione "de minimis", il limite di cumulo di 100.000 EURO di agevolazioni "de minimis" complessivamente ottenute (solo per le imprese).

- 5.7 La Regione Lazio si riserva di richiedere approfondimenti alla documentazione prodotta. In caso di mancato invio di quanto richiesto entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione, il soggetto richiedente sarà considerato rinunciataro.

Art. 6
(Costi ammissibili)

- 6.1 Le spese ammissibili costituenti il costo d'investimento, in base al quale verrà calcolato il contributo pubblico nei limiti di cui al successivo articolo 7, sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:
- progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazioni degli impianti;
 - fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli impianti;
 - installazione e posa in opera degli impianti;
 - eventuali opere accessorie strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti.


I prezzi unitari delle singole voci di spesa devono essere desunti dal vigente prezzario regionale e, ove manchino i riferimenti, devono essere ricavati da specifiche analisi, eventualmente riferite a prezzi medi di mercato.

- 6.2 Ai fini dell'erogazione del contributo, le suddette spese dovranno essere documentate e dovranno riferirsi a interventi avviati successivamente alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
- 6.3 Per quanto attiene alle spese si precisa che non verranno riconosciute quelle relative all'acquisto di materiali usati, di consumo o parti di ricambio.

Art. 7
(Entità del contributo)

- 7.1 Per la realizzazione degli impianti di potenza compresa tra 1 e 5 kW il costo unitario massimo d'investimento, riconosciuto dal Programma, è fissato in lire

00



15,5 milioni (IVA esclusa) per kW installato; per gli impianti di potenza superiore, e comunque fino a 20 kW, detto costo massimo (IVA esclusa) è quello derivante dalla seguente formula:

$$C = 13,5 + 10/P$$

ove:

C è il costo unitario massimo, riconosciuto dal Programma, in milioni di lire/kW;

P è la potenza nominale dell'impianto, in kW (compresa tra 5 e 20 kW).

- 7.2 Gli interventi potranno essere finanziati con un contributo in misura massima del 75% del costo d'investimento ammesso che non potrà superare, in ogni caso, quello calcolato applicando i costi unitari massimi, riconosciuti dal Programma, di cui al precedente punto 1 dell'articolo 7.
- 7.3 Al soggetto richiedente che si avvale, o intende avvalersi, di altri meccanismi di incentivazione, nazionale o comunitaria, in conto capitale per la realizzazione dell'intervento, verrà concesso il solo complemento al suddetto contributo.
- 7.4 Nel caso dei soggetti, per i quali si applica la disciplina comunitaria sul regime "de minimis", che abbiano ricevuto eventuali altri aiuti, nello stesso regime, nei tre anni precedenti, verrà concesso un contributo tale da non superare il massimale consentito dalla vigente normativa comunitaria in materia.

Art. 8

(Esame delle domande e modalità di concessione del contributo)

- 8.1 L'esame delle domande sarà effettuato dall'Area Energia e Rifiuti del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile della Regione Lazio, che potrà avvalersi di un apposito nucleo di valutazione all'uopo istituito con determinazione dipartimentale.
- 8.2 La Regione Lazio provvederà a redigere due graduatorie distinte per soggetti pubblici e privati, ai fini della concessione del contributo, sulla base del seguente indice di merito:

$$I = 75 * k * (C * P) / (Y * Z)$$

Avendo indicato con :

C il costo massimo stabilito al comma 1 dell'articolo 7 (in milioni di lire/kW);


P la potenza nominale dell'impianto (in kW);

Y il costo preventivato (in milioni di lire), desunto dal quadro economico del progetto definitivo;

Z la percentuale di contributo pubblico richiesto (in percento, con due cifre decimali);

k il fattore moltiplicativo pari a:

- 1,3 per interventi di integrazione nelle strutture edilizie, intendendo



Qu

con integrazione i casi in cui i moduli fotovoltaici costituiscano o vadano a sostituire elementi costruttivi fissi del complesso edilizio;

- 1 in tutti gli altri casi.

L'indice di merito (I), calcolato come sopra, verrà arrotondato alla quarta cifra decimale.

Nel caso in cui due o più domande di contributo nell'ambito di una graduatoria avessero lo stesso indice, ai fini della formazione della graduatoria varrà anche la data di spedizione delle domande stesse e, in caso di ulteriore parità, si provvederà con apposito sorteggio pubblico.

- 8.3 Le domande di contributo che presentino gravi carenze nella documentazione prevista dall'articolo 5 o che siano prive di dati e/o notizie necessari per l'individuazione delle condizioni di ammissibilità ai contributi verranno considerate inammissibili.

- 8.4 La Regione Lazio provvederà ad approvare le graduatorie, di cui al precedente punto 2 dell'articolo 8, e a concedere i contributi, nell'ordine indicato dalle stesse, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, così come ripartiti al punto 3 dell'articolo 1. All'ultima domanda relativa a ciascuna graduatoria, verrà concesso il residuo della somma stanziata, indipendentemente dall'importo concedibile alla stessa.


Le eventuali somme residue di una delle due graduatorie, per effetto della citata ripartizione delle risorse economiche, saranno utilizzate per la concessione del contributo alle domande parzialmente o non finanziate dell'altra graduatoria.

- 8.5 Le graduatorie così formate e i relativi importi ammessi a finanziamento verranno rese pubbliche sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet (www.regione.lazio.it) della Regione Lazio.

Art. 9

(Tempi e modalità di realizzazione degli interventi)

- 9.1 In caso di accoglimento della domanda, dovrà essere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'intervento entro 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. Le opere dovranno essere completate entro il termine di 240 (duecentoquaranta) giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla stessa data.
- 9.2 Eventuale istanza di proroga al suddetto termine di ultimazione lavori, debitamente sottoscritta e motivata, dovrà essere presentata prima della naturale scadenza di tale termine. La Regione Lazio comunicherà al soggetto richiedente l'esito della valutazione.




cc



- 9.3 Il soggetto richiedente dovrà tempestivamente comunicare, a mezzo raccomandata, l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento, specificandone la data e allegando la seguente documentazione:
- copia del verbale consegna lavori o della denuncia di inizio attività;
 - pianificazione sequenziale e temporale delle attività.

Art. 10
(Erogazione del contributo)

- 10.1 L'erogazione del contributo avverrà in due fasi. Un acconto, pari al 50% dell'ammontare del contributo pubblico concesso, sarà erogato dalla Regione Lazio a valle del ricevimento della comunicazione di avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento. Ai soggetti privati è richiesta la presentazione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa emessa a favore dell'Amministrazione regionale, di importo pari all'acconto e di durata di sei mesi oltre la data del termine assegnato per la ultimazione dell'intervento, incondizionata, irrevocabile, se non dietro autorizzazione regionale, ed escutibile a prima e semplice richiesta scritta, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Il saldo sarà erogato ad ultimazione dei lavori e a seguito della verifica della conformità e idoneità della documentazione a corredo dell'intervento realizzato.
- 10.2 Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto richiedente dovrà comunicare alla Regione Lazio l'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'intervento, allegando la seguente documentazione:
- consuntivo analitico della spesa sostenuta;
 - certificazione della spesa conforme alle vigenti leggi fiscali, con relativo elenco. In particolare, deve essere distinto l'ammontare relativo alla posa in opera da quello relativo alla fornitura, specificando, in quest'ultimo caso, il costo dei moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione. Non sono considerate valide, ai fini dell'ottenimento del contributo, le fatture che non contengono la sopraindicata distinzione;
 - copia del verbale ultimazione lavori o della comunicazione di ultimazione dei lavori, certificato di regolare esecuzione dell'opera e dichiarazione che l'opera stessa è stata eseguita in conformità a quanto dichiarato nella domanda di contributo o nell'eventuale variante in corso d'opera, richiesta ed approvata secondo le modalità di cui al successivo articolo 11, sottoscritta dal direttore dei lavori o, in assenza di tale figura, da un tecnico abilitato all'esercizio della professione;
 - dichiarazione di verifica tecnico-funzionale dell'impianto, prevista dalla specifica tecnica di fornitura (allegato A);
 - scheda di progetto dell'impianto come costruito, prevista dalla citata specifica tecnica (allegato A);
 - attestazione da parte del Distributore dell'avvenuto collegamento dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica (nel caso di attivazione del contratto di scambio previsto dalla deliberazione n. 224/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas);
 - dichiarazione, sottoscritta nelle forme di legge, di non aver usufruito o richiesto altri contributi, nazionali o comunitari, per l'intervento in corso di finanziamento, ovvero, dichiarazione che indichi la fonte di



eu

- finanziamento e l'ammontare del contributo;
- dichiarazione, sottoscritta nelle forme di legge, attestante che le agevolazioni ottenute a titolo "de minimis" sono le seguenti:

Legge di riferimento	Data di concessione della agevolazione	Importo in lire della agevolazione	Importo in ecu/euro della agevolazione
TOTALE			

(solo per le imprese).

- 10.3 Nel caso in cui il beneficiario del contributo, sia esso soggetto pubblico o privato, documenti le spese sostenute in misura minore dell'importo ammesso a finanziamento e approvato dalla Regione Lazio con le modalità di cui all'articolo 8, il contributo verrà calcolato sulla base di queste ultime. Al contrario, cioè in caso di aumento delle spese rispetto al suddetto importo, il contributo non potrà, comunque, essere superiore a quello previsto dalla rispettiva graduatoria.

Art. 11 (Varianti)

- 11.1 L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera, debitamente sottoscritta, motivata e integrata da idonea documentazione giustificativa, dovrà essere inoltrata alla Regione Lazio mediante plico raccomandato.

Non sono ammesse varianti che prevedano una modifica della tipologia di intervento ammesso al contributo (da integrato, come definito al punto 2 dell'art. 8, a non integrato) o che comportino una riduzione sostanziale della potenza nominale (superiore al 10%). Dette varianti non dovranno comunque comportare una diminuzione dell'indice di merito, così come definito al precedente articolo 8 e in base al quale gli interventi sono stati inseriti nelle rispettive graduatorie.

- 11.2 La suddetta variante verrà esaminata dalla Regione Lazio che provvederà a comunicare tempestivamente l'approvazione o meno della stessa.
- 11.3 L'approvazione della variante, comunque, non può comportare l'aumento del contributo già concesso all'intervento originariamente ammesso.

Art. 12 (Verifiche e controlli)

La Regione Lazio si riserva di accertare la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al progetto presentato (incluse le eventuali varianti approvate), il rispetto dei tempi fissati per l'inizio dei lavori e per il completamento dell'intervento.

bu



la permanenza, entro i limiti ammessi, dei parametri di valutazione che hanno consentito l'utile collocazione in graduatoria e tutto quant'altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione del contributo. A tal fine, potranno essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell'arco dei 12 anni successivi al collegamento dell'impianto alla rete di distribuzione.


Art. 13

(Decadenza e revoca del contributo)

- 13.1 Il mancato inizio dell'intervento entro 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di contributo, o il mancato completamento dell'intervento entro il termine di 240 (duecentoquaranta) giorni, naturali e consecutivi dalla stessa data, o entro il termine conseguente all'approvazione di una eventuale istanza di variante, comportano l'automatica decadenza dal diritto al contributo già concesso e il recupero degli importi eventualmente erogati, maggiorati degli interessi legali.
- 13.2 Si procede alla revoca del contributo concesso e al recupero degli importi erogati, maggiorati degli interessi legali, nei seguenti casi:
- mancato rispetto degli adempimenti di legge;
 - qualora vengano riscontrati significativi scostamenti tra quanto pianificato (punto 3 dell'articolo 9 del presente bando) e quanto effettivamente svolto;
 - sostanziale difformità tra progetto presentato e opera realizzata;
 - utilizzo totale o parziale del contributo per finalità diverse dai motivi della concessione;
 - rimozione o dismissione prima dei dodici anni dalla data di collegamento dell'impianto alla rete di distribuzione;
 - mancato rispetto della specifica tecnica (allegato A) nella realizzazione dell'opera.

L'entità degli scostamenti e/o della difformità sarà valutata a giudizio insindacabile della Regione Lazio.

- 13.3 Si procede altresì alla revoca del contributo concesso e al recupero degli importi erogati, maggiorato degli interessi legali, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo.



De



SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA

**PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA NOMINALE
NON SUPERIORE A 20 kW CONNESSI ALLA RETE**

SCOPO

Lo scopo della presente specifica è quello di fornire indicazioni da rispettare per la realizzazione, nell'ambito del Programma "Tetti fotovoltaici", di impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, destinati a operare in parallelo alla rete elettrica di distribuzione, in bassa tensione, e connessi alla rete di utente, a valle del dispositivo generale. Il presente documento, pertanto, non è esaustivo ai fini di un eventuale affidamento delle opere di fornitura, installazione e collegamento alla rete degli impianti in oggetto.

1. DEFINIZIONI

- a) un impianto fotovoltaico è un sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della luce, cioè della radiazione solare, in elettricità (effetto fotovoltaico); esso è costituito dal generatore fotovoltaico e dal gruppo di conversione;
- b) il generatore fotovoltaico dell'impianto è l'insieme dei moduli fotovoltaici, collegati in serie/parallelo per ottenere la tensione/corrente desiderata;
- c) la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) del generatore fotovoltaico è la potenza determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco o di targa) di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico, misurate nelle condizioni standard di riferimento;
- d) il gruppo di conversione è l'apparecchiatura elettronica che converte la corrente continua (fornita da generatore fotovoltaico) in corrente alternata per la connessione alla rete;
- e) il distributore è il soggetto che presta il servizio di distribuzione e vendita dell'energia elettrica agli utenti;
- f) l'utente è la persona fisica o giuridica titolare di un contratto di fornitura dell'energia elettrica.

2. NORMATIVA E LEGGI DI RIFERIMENTO


La normativa e le leggi di riferimento da rispettare per la progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici sono:

- norme CEI/IEC per la parte elettrica convenzionale;
- norme CEI/IEC e/o JRC/ESTI per i moduli fotovoltaici;
- conformità al marchio CE per i moduli fotovoltaici e il gruppo di conversione;
- UNI 10349 per il dimensionamento del generatore fotovoltaico;
- UNI/ISO per le strutture meccaniche di supporto e di ancoraggio dei moduli fotovoltaici;

Si richiamano, in particolare, le norme EN 60439-1 e IEC 439 per i quadri elettrici, le norme CEI 110-31 e le CEI 110-28 per il contenuto di armoniche e i disturbi indotti sulla rete dal gruppo di conversione, le norme CEI 110-1, le CEI 110-6 e le CEI 110-8 per la compatibilità elettromagnetica (EMC) e la limitazione delle emissioni in RF.

Circa la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, si ricorda:

- il D.P.R. 547/1955 e il D. Lgs. 626/1994 e successive modificazioni, per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- la legge 46/1990 e D.P.R. 447/1991 (regolamento di attuazione della legge 46/1990) e successive modificazioni, per la sicurezza elettrica.



ou

Per quanto riguarda il collegamento alla rete e l'esercizio dell'impianto, le scelte progettuali devono essere conformi alle seguenti normative e leggi:

- norma CEI 11-20 per il collegamento alla rete pubblica;
- norme CEI EN 61724 per la misura e acquisizione dati;
- legge 133/1999, articolo 10, comma 7, per gli aspetti fiscali.

Qualora si voglia adottare il regime di scambio dell'energia elettrica, si applica la Deliberazione n. 224/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 6 dicembre 2000: "Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW".

I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori disposizioni di legge, norme e deliberazioni in materia, purché vigenti al momento della pubblicazione della presente specifica, anche se non espressamente richiamate, si considerano applicabili.

3. DIMENSIONAMENTO, PRESTAZIONI E GARANZIE

La potenza nominale dell'impianto fotovoltaico deve essere, di norma, tale che la quantità di energia elettrica da esso producibile su base annua (in corrente alternata) sia inferiore a quella fornita dal Distributore all'utente (mediante il contratto di fornitura di energia elettrica), calcolata sulla media degli ultimi 3 anni, in quanto eventuali esuberanti di produzione non possono essere remunerati dal Distributore stesso. La quantità di energia elettrica producibile deve essere calcolata, comunque, sulla base dei dati radiometrici di cui alla citata norma UNI 10349 e assumendo come efficienza operativa media annuale dell'impianto il 75% dell'efficienza nominale del generatore fotovoltaico. L'efficienza nominale del generatore fotovoltaico è numericamente data, in pratica, dal rapporto tra la potenza nominale del generatore stesso (espressa in kW) e la relativa superficie (espressa in m² e intesa come somma della superficie dei moduli).

Qualora le condizioni impiantistiche e di uso dell'impianto fotovoltaico siano tali che possa essere trasferita in rete una potenza maggiore di quella impegnata dal contratto di fornitura, sarà necessario adeguare la suddetta potenza impegnata.

Inoltre, l'impianto deve essere progettato per avere:

- una potenza lato corrente continua superiore all'85% della potenza nominale del generatore fotovoltaico, riferita alle particolari condizioni di irraggiamento;
- una potenza attiva, lato corrente alternata, superiore al 90% della potenza lato corrente continua (efficienza del gruppo di conversione);

e, pertanto, una potenza attiva, lato corrente alternata, superiore al 75% della potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, riferita alle particolari condizioni di irraggiamento;


L'intero impianto e le relative prestazioni di funzionamento devono godere di una garanzia non inferiore a due anni a far data dal collegamento alla rete dell'impianto stesso, mentre i moduli fotovoltaici devono essere garantiti dal produttore per almeno 20 anni ed, in particolare, il decadimento delle loro prestazioni (potenza nominale) deve risultare non superiore al 10%, nell'arco del medesimo periodo di 20 anni.

4. CARATTERISTICHE DI MASSIMA DELL'IMPIANTO

Il generatore fotovoltaico deve essere ottenuto collegando in parallelo un numero opportuno di stringhe. Ciascuna stringa, sezionabile e provvista di diodo di blocco, deve essere costituita dalla serie di singoli moduli fotovoltaici. Ciascun modulo deve essere provvisto di diodi di by-pass. Il parallelo delle stringhe deve essere provvisto di protezioni contro le sovratensioni e di idoneo sezionatore per il collegamento al gruppo di conversione. Particolare attenzione deve essere posta nella progettazione e realizzazione del quadro elettrico contenente i suddetti componenti: oltre a essere conforme alle norme vigenti, esso deve possedere un grado di protezione adeguato alle caratteristiche ambientali del suo sito d'installazione.

Il generatore fotovoltaico dovrebbe, preferibilmente, essere gestito come sistema IT, ovvero con nessun polo connesso a terra.

Il gruppo di conversione deve essere idoneo al trasferimento della potenza dal generatore fotovoltaico alla rete, in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili. I valori della tensione e della corrente di ingresso del gruppo di conversione devono essere compatibili con quelli del generatore fotovoltaico, mentre i valori della tensione e della frequenza in uscita devono essere compatibili con quelli della rete alla quale viene connesso l'impianto. Il gruppo di conversione



cu

dovrebbe, preferibilmente, essere basato su inverter a commutazione forzata, con tecnica PWM, deve essere privo di clock e/o riferimenti interni, e deve essere in grado di operare in modo completamente automatico e di inseguire il punto di massima potenza (MPPT) del generatore fotovoltaico.

Soluzioni tecniche diverse da quelle suggerite (sia per la gestione del generatore fotovoltaico che per il gruppo di conversione) sono adottabili, purché nel rispetto delle norme vigenti.

Il dispositivo di interfaccia, sul quale agiscono le protezioni, così come previste dalla citata norma CEI 11-20, sarà di norma integrato nel gruppo di conversione. Dette protezioni, comunque, devono essere corredate di una certificazione di tipo, emessa da un organismo accreditato.

Il collegamento del gruppo di conversione alla rete elettrica deve essere effettuato a valle del dispositivo generale della rete di utente.

L'impianto, inoltre, deve essere dotato di una apparecchiatura che visualizzi (preferibilmente mediante un dispositivo elettromeccanico) la quantità di energia prodotta (cumulata) dall'impianto e le rispettive ore di funzionamento.

Ai fini della sicurezza, se la rete di utente o parte di essa viene ritenuta non idonea a sopportare la maggiore intensità di corrente disponibile (dovuta al contributo dell'impianto fotovoltaico), la rete stessa o la sua parte dovrà essere opportunamente protetta.

In figura 1 è riportato lo schema di collegamento dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione, nel caso tipico di applicazione del regime di scambio sul posto dell'energia elettrica.

5. VERIFICA TECNICO-FUNZIONALE

La verifica tecnico-funzionale dell'impianto consiste nel verificare:

- la continuità elettrica e le connessioni tra moduli;
- la messa a terra di masse e scaricatori;
- l'isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;
- il corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di conversione (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.);
- la condizione: $P_{cc} > 0,85 * P_{nom} * I / I_{STC}$, ove:
 - o P_{cc} è la potenza (in kW) misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del 2%;
 - o P_{nom} è la potenza nominale (in kW) del generatore fotovoltaico;
 - o I è l'irraggiamento (in W/m^2) misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del 3%;
 - o I_{STC} , pari a $1000 W/m^2$, è l'irraggiamento in condizioni standard;
- la condizione: $P_{ca} > 0,9 * P_{cc}$, ove: P_{ca} è la potenza attiva (in kW) misurata all'uscita del gruppo di conversione, con precisione migliore del 2%;
- la condizione: $P_{ca} > 0,75 * P_{nom} * I / I_{STC}$.

Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate, a lavori ultimati, dall'installatore dell'impianto, che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi in materia e dovrà emettere una dichiarazione (secondo il fac-simile allegato), firmata e siglata in ogni parte, che attesti l'esito delle verifiche e la data in cui le predette sono state effettuate.

6. DOCUMENTAZIONE

Dovranno essere emessi e rilasciati dall'installatore i seguenti documenti:

- manuale di uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione consigliata degli interventi manutentivi;
- progetto esecutivo in versione "come costruito", corredato di schede tecniche dei materiali installati;
- scheda di progetto dell'impianto come costruito (secondo il fac-simile allegato);
- dichiarazione attestante le verifiche effettuate e il relativo esito;
- dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90, articolo 1, lettera a);
- certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate;
- garanzia sull'intero impianto e sulle relative prestazioni di funzionamento.






Figura 1: schema tipico di collegamento dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica di distribuzione



Handwritten signature

Fac-simile di dichiarazione

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ESITO DELLA VERIFICA TECNICO-FUNZIONALE

Riferimento:

impianto fotovoltaico installato presso: _____

La sottoscritta Impresa _____, in qualità di installatore dell'impianto in riferimento, dichiara che la potenza nominale dell'impianto in questione risulta pari a _____ kW, quale somma delle potenze nominali dei moduli costituenti il generatore fotovoltaico.

Dichiara, inoltre, di aver effettuato le prove previste dalla specifica tecnica di fornitura in data _____, in condizioni di irraggiamento sul piano dei moduli superiore a 700 W/m^2 e alla temperatura ambiente di _____ °C. A tal riguardo, dichiara di aver verificato, con esito positivo:

- la continuità elettrica e le connessioni tra moduli;
- la messa a terra di masse e scaricatori;
- l'isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;
- il corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di conversione (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.);
- la condizione: $P_{cc} > 0,85 * P_{nom} * I / I_{STC}$, ove:
 - o P_{cc} è la potenza (in kW) misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del 2%;
 - o P_{nom} è la potenza nominale (in kW) del generatore fotovoltaico;
 - o I è l'irraggiamento (in W/m^2) misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del 3%;
 - o I_{STC} , pari 1000 W/m^2 , è l'irraggiamento in condizioni standard;
- la condizione: $P_{ca} > 0,9 * P_{cc}$, ove P_{ca} è la potenza attiva (in kW) misurata all'uscita del gruppo di conversione, con precisione migliore del 2%;
- la condizione: $P_{ca} > 0,75 * P_{nom} * I / I_{STC}$.

Ovvero

Dichiara che per quanto riguarda le verifiche relative a.....(segue indicazione delle prove effettuate) sono state riscontrate le seguenti anomalie tecniche (segue descrizione).

Inoltre dichiara che le suddette misure hanno fornito i seguenti valori:


- $P_{cc} =$ _____ kW
- $P_{ca} =$ _____ kW
- $I =$ _____ W/m^2

e che è stata impiegata la seguente strumentazione di misura: (segue elenco).

Dichiara infine che tutto quanto sopra riportato è corrispondente a verità.

Il richiedente e l'impresa dichiarano che l'impianto fotovoltaico di cui al riferimento è stato collegato alla rete elettrica in data: _____

Data _____



Timbro e Firma (impresa) _____

Il richiedente _____



Fac-simile di scheda impianto realizzato

Scheda di progetto impianto così come costruito

Dati generali

Richiedente (Denominazione /ragione sociale/ cognome nome)	
---	--

Sede dell'intervento


Tipo di struttura	
Indirizzo	
Località	
Provincia	

Moduli fotovoltaici

Potenza nominale (W)	
Tensione alla massima potenza (V)	
Numero di stringhe	
Numero di moduli per stringa	
Angolo di tilt	
Angolo di azimuth	
Costruttore	
Modello	

Inverter

Potenza nominale (kVA)	
Costruttore	
Modello	
Numero di inverter	




cu



Fac-simile della richiesta di concessione del contributo pubblico

Alla Regione Lazio
 - Assessorato all'Ambiente
 - Dipartimento Ambiente e Protezione Civile
 - Area Energia e Rifiuti

via C. Colombo n. 212
 00147 Roma.



Con riferimento al sottoprogramma rivolto alle Regioni e alle Province autonome del Programma "Tetti fotovoltaici", di cui al Decreto del Ministero Ambiente 16 marzo 2001, pubblicato dalla Regione Lazio nel Bollettino Ufficiale n. del, il/la _____ (indicare: nome e cognome, o ragione sociale o denominazione, sede e domicilio fiscale) (nel seguito indicato/a come richiedente) per il/la quale interviene per la presente domanda il/la _____ (indicare: nome, cognome, titolo e qualifica), inoltra la presente richiesta di concessione del contributo pubblico, del _____ (espresso in cifre, con due cifre decimali) (_____ (espresso in lettere), per la realizzazione di un intervento d'installazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di _____ KW ovvero di _____ (indicare il numero) impianti fotovoltaici delle potenze nominali di _____ KW (specificare per ogni impianto), presso _____ (specificare la tipologia del complesso edilizio: edificio, pensilina, elemento di arredo urbano, ecc.), sitola in _____ (indicare la località, provincia e indirizzo) e il cui uso prevalente è _____ (specificare: abitazione, negozio, ufficio, scuola, laboratorio, parcheggio, ecc.).

A tal fine, il richiedente dichiara:

1. che il complesso edilizio indicato è di sua proprietà ovvero di proprietà del/della _____ (riportare gli estremi completi di identificazione del proprietario) e che esercita su detto complesso il diritto reale di godimento risultante dalla relativa dichiarazione allegata;
2. che detta proprietà non è gravata da servitù che possano essere in contrasto con l'installazione dell'impianto;
3. che il complesso edilizio indicato è/non è soggetto a vincoli _____ (urbanistici, paesaggistici, ambientali, etc.) ovvero è soggetto a (specificare il tipo di vincolo);
4. di rinunciare espressamente ad avvalersi di altri meccanismi di incentivazione, nazionale o comunitaria, in conto capitale per la realizzazione dell'impianto in oggetto; ovvero di avvalersi di contributi in conto capitale da parte di _____ (indicare la fonte di finanziamento) e di prendere atto che il contributo complessivo non potrà comunque eccedere il contributo massimo previsto dal Programma, che potrà finanziare solo la quota residua necessaria al raggiungimento del massimo erogabile previsto dal Programma stesso.
5. di essere titolare ovvero che il/la _____ (riportare gli estremi completi di identificazione del soggetto e indicare a quale titolo) è titolare del contratto di fornitura di energia elettrica a servizio del complesso edilizio indicato e che gli elementi identificativi del contratto sono: Distributore: _____ (indicare la ragione sociale), numero di utente: _____, potenza impegnata: _____ kW; ovvero che è stata richiesta al Distributore _____ (indicare la ragione sociale) la fornitura di energia elettrica a servizio del complesso edilizio indicato, per un impegno di potenza pari a _____ kW, e che il richiedente ovvero il/la _____ (riportare gli estremi completi di identificazione del soggetto e indicare a quale titolo) sarà titolare del relativo contratto di fornitura;
6. di concedere il libero accesso all'impianto al personale della Regione Lazio o da essa delegato per l'espletamento delle attività previste dal Programma;
7. di essere a conoscenza dei contenuti del suddetto bando, e dei relativi allegati che costituiscono parte integrante del bando stesso, e di accettare integralmente senza riserva alcuna il complesso della documentazione. In particolare, il richiedente dichiara:
 - o di essere a conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 4 punto 2 del bando;



- o di essere a conoscenza del divieto e degli obblighi di cui all'articolo 5 punto 5 del bando;
 - o di essere a conoscenza dei tempi e modalità di realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 9 del bando;
8. di acconsentire al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali nei limiti stabiliti dalla L. 675/1996 e dei regolamenti vigenti in materia;
9. (solo nel caso di soggetti pubblici) che il responsabile del procedimento è il/la _____ (riportare il nominativo e la relativa qualifica).

Il richiedente, inoltre, si impegna:


- a. a comunicare tempestivamente l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento, specificandone la data e allegando la documentazione richiesta dal bando;
- b. a comunicare con congruo anticipo la data prevista per il collaudo dell'impianto;
- c. a presentare la documentazione richiesta dal bando e dalla specifica tecnica di fornitura (Allegato A al bando);
- d. a mantenere l'impianto fotovoltaico per un periodo non inferiore a dodici anni, nelle migliori condizioni di esercizio mediante corretta manutenzione, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'impianto stesso, alle persone, e alle cose circostanti;
- e. a comunicare tempestivamente alla Regione eventuali anomalie, incendi, furti o atti vandalici che possano aver danneggiato, anche totalmente, l'impianto.

Firma del richiedente

firma dell'intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica
(se diverso dal richiedente)

Il richiedente acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali e nei limiti stabiliti dalla L. 675/1996 e dei regolamenti vigenti in materia.


Firma del richiedente



ALLEGATI

1. scheda tecnica dell'impianto (una per ogni impianto);
2. progetto definitivo dell'impianto/degli impianti, firmato da un tecnico abilitato, unitamente a una copia dello stesso;
3. dichiarazione inerente all'assunzione dell'impegno di spesa della quota a carico del soggetto richiedente;
4. copia della eventuale richiesta di tutte le autorizzazioni/concessioni edilizie corredata, nel caso di aree soggette a vincoli ambientali o paesaggistici, della copia dell'istanza presentata alla competente autorità per il rilascio del nulla osta;
5. eventuale autorizzazione sottoscritta, nelle forme di legge, dal proprietario della struttura edilizia a eseguire l'intervento, qualora diverso dal richiedente;
6. eventuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, qualora il soggetto richiedente sia titolare del solo diritto di godimento;
7. eventuale autocertificazione relativa alla iscrizione alla Camera di Commercio;
8. eventuale dichiarazione, sottoscritta nelle forme di legge, relativa al regime "de minimis".





Scheda tecnica impianto

Dati generali

Richiedente (Denominazione/ragione sociale/ cognome nome)		
Soggetto	pubblico	
	privato	

Sede dell'intervento

Tipo di struttura	
Indirizzo	
Località	
Provincia	
Superficie disponibile per i moduli (m ²)	

Dati utenza elettrica

Potenza impegnata (kW)	
tensione (V)	
Monofase	
Trifase	
Consumo medio annuale (kWh)	

Tecnologia dei moduli

silicio monocristallino	
silicio policristallino	
silicio amorfo	
altro (3)	

Generatore fotovoltaico

Potenza nominale (kW)	
Tensione alla massima potenza (V)	
Hanno tutti i moduli la stessa esposizione?	

Orientamento dei moduli (azimut)

sud	
sud-est	
sud-ovest	
est	
ovest	
nord-est	
nord-ovest	

Inverter

PWM		
Ingresso floating		
Protezioni d'interfaccia	integrate	
	certificate	
Uscita	monofase	
	trifase	
Altro (1)		

Inclinazione dei moduli

0° - 20°	
20° - 60°	
60° - 90°	

Tipologia di installazione

Copertura a falda	retrofit (*)	
	strutturale (**)	
Lucernaio		
Copertura piana		
Facciata	retrofit (*)	
	strutturale (**)	
Frangisole		
Tettoia		
Elemento di arredo urbano		
Altro (2)		

Fenomeni di ombreggiamento

assenti	
parziali durante i mesi invernali	
parziali durante i mesi autunnali e primaverili	
parziali durante i mesi estivi	

Prestazioni dell'impianto

Numero ore equivalenti previste	
Produzione attesa (kWh/anno)	

(*) Quando il generatore fotovoltaico viene ancorato su parte delle strutture edilizie preesistenti, senza sostituzione parziale o totale delle stesse.

(**) Quando i moduli fotovoltaici costituiscono o vanno a sostituire elementi costruttivi fissi della struttura edilizia.


Casi non previsti:

- 1)
- 2)
- 3)

Handwritten signature



Scheda prestazioni impianto



Dati generali

Richiedente (Denominazione/ragione sociale/ cognome nome)	
Numero di utenza elettrica	

Sede dell'intervento

Tipo di struttura	
Indirizzo	
Località	
Provincia	

Dati prestazionali

Data lettura	
Energia prodotta (kWh)	
Energia immessa (kWh)	
Energia consumata (kWh)	
Ore di funzionamento	

Manutenzione

Data intervento	Oggetto dell'intervento

Handwritten signature

